

	ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	Codice documento (Document code)	RGVOL01	Numero revisione (Version number)	Rev. 05	Status: Bozza / Approvato (Draft / Approved)
		Data entrata in vigore (Effectiveness date)	14/03/2025	Data di scadenza (Expiry date)	----	APPROVATO (APPROVED)

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA NON NOTIFICATA (PROCEDURA DI RILASCIO E ISTRUZIONI)
REGULATION FOR VOLUNTARY CERTIFICATION NOT NOTIFIED (ISSUANCE PROCEDURE AND INSTRUCTIONS)

RUOLI ROLES	Funzione aziendale (Business function)	Data – GG/MM/AAAA (Date - DD/MM/YYYY)
Autore (Author)	Direttore Tecnico 17065	14/03/2025
Ufficio Commerciale Revisore (Reviewer)	Responsabile Commerciale	14/03/2025
Approvatore (Approver)	Amministratore Unico	14/03/2025

	Ente Certificazione Macchine S.r.l. Organismo Notificato N°1282	
	Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) – Italia - 051.6705141 - 051.6705156 - ecm@entecerma.it www.entecerma.it	

	ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	Codice documento (Document code)	RGVOL01	Numero revisione (Version number)	Rev. 05	Status: Bozza / Approvato (Draft / Approved)
		Data entrata in vigore (Effectiveness date)	14/03/2025	Data di scadenza (Expiry date)	----	APPROVATO (APPROVED)
	Titolo documento (Document title)	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA NON NOTIFICATA (PROCEDURA DI RILASCIO E ISTRUZIONI) REGULATION FOR VOLUNTARY CERTIFICATION NOT NOTIFIED (ISSUANCE PROCEDURE AND INSTRUCTIONS)				

SOMMARIO (INDEX)

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.1	Generalità.....	3
2	APPLICABILITÀ.....	3
3	DEFINIZIONI	3
4	COS'E' LA CERTIFICAZIONE ECM VOLONTARIA	4
5	SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE/CERTIFICATO VOLONTARIO.....	4
6	CONDIZIONI PER L'USO DELLA CERTIFICAZIONE/CERTIFICATO VOLONTARIO	4
7	CARATTERISTICHE E DESIGN DELLA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA	5
8	CRITERI PER RICHIEDERE AD ECM IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA E IL PROCESSO PER OTTENERLA	5
9	RESPONSABILITÀ E DIRITTI.....	6
9.1	Obblighi specifici a carico del Cliente	6
9.1.1	Titolare della Certificazione Volontaria.....	6
9.1.2	Utilizzo della Certificazione.....	6
9.2	Responsabilità E Diritti Di ECM.....	6
9.2.1	Informazioni riservate e proprietà intellettuale	6
9.2.2	Impegno alla Riservatezza	7
9.3	Responsabilità di ECM.....	7
9.4	Clausola Risolutiva Espressa	7
9.5	Clausola Pagamenti	8
10	ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	8
11	VALIDITA' E RINNOVO DEL CERTIFICATO VOLONTARIO	8
12	RINUNCIA	8
13	RITIRO (SOSPENSIONE) DI CERTIFICATI E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA.....	8
14	RECLAMI, APPELLI (RICORSI) E PROTESTE.....	8
14.1	RECLAMI	8
14.2	APPELLI (RICORSI)	9
15	DISPUTE LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE	9
16	PRIVACY	9
17	CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE	9
18	ELENCO DOCUMENTI ECM.....	9
18.1	Richiamati nel Presente Regolamento.....	9

	ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	Codice documento (Document code)	RGVOL01	Numero revisione (Version number)	Rev. 05	Status: Bozza / Approvato (Draft / Approved)
		Data entrata in vigore (Effectiveness date)	14/03/2025	Data di scadenza (Expiry date)	----	APPROVATO (APPROVED)
	Titolo documento (Document title) REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA NON NOTIFICATA (PROCEDURA DI RILASCIO E ISTRUZIONI) <i>REGULATION FOR VOLUNTARY CERTIFICATION NOT NOTIFIED (ISSUANCE PROCEDURE AND INSTRUCTIONS)</i>					

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Generalità

Il presente Regolamento, approvato dalla Alta Direzione di Ente Certificazione Macchine S.r.l. (qui di seguito ECM), stabilisce la “Procedura Non Notificata” di seguito denominata “Certificazione volontaria”, e che viene applicata da ECM per la certificazione volontaria di prodotti e processi produttivi. Questa procedura fornisce informazioni e istruzioni su:

- il significato di tale certificazione volontaria;
- i termini e le condizioni per i produttori per chiedere a ECM il rilascio della certificazione volontaria;
- il processo di ECM per rilasciare tale certificazione volontaria;
- come usare tale certificazione volontaria.

Note importanti:

- La società ECM specifica che questa è un’attività “NON NOTIFICATA”;
- Il costruttore sotto la sua esclusiva responsabilità potrà marcare CE i propri prodotti solo se lui lo riterrà opportuno. ECM non avrà nessuna responsabilità su questo passaggio.

ECM si impegna a eseguire solo ed esclusivamente attività di rilascio dei certificati volontari nel rispetto della nota della “Commissione Europea del 14 settembre 2022 Ref. Ares (2022) 6342894” e della comunicazione pervenuta dal “Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore” e la “Normativa Tecnica Div. VII – Organismi Notificati e sistemi di accreditamento Autorità di Notifica - Punto di Contatto NANDO per l'Italia”.

La procedura di “Rilascio del Certificato Volontario” viene applicata ed eseguita da un “Dipartimento della Società ECM” che NON COINVOLGE il personale dell’Organismo Notificato; tale procedura viene applicata utilizzando personale dipendente, o liberi professionisti (esclusi quelli utilizzati dall’Organismo Notificato per le mansioni di certificazione cogente).

L'uso della “Certificazione volontaria o Attestazione Volontaria” è strettamente collegato ai termini riportati nel presente Regolamento. Non si può utilizzare la “Certificazione Volontaria” prima di aver letto attentamente il presente regolamento.

Il presente Regolamento è scaricabile dal Sito WEB – Ente Certificazione Macchine S.r.l.

	SITO WEB	RICERCARE
	Home ECM (www.entecerma.it)	ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL Servizio Clienti > Documenti Ufficiali > Regolamenti

2 APPLICABILITÀ

Il presente Regolamento si applica esclusivamente alle attività eseguite da ECM, relativamente alla “Procedura Non Notificata di Certificazione Volontaria”. Tale “Certificazione Volontaria” può essere rilasciata da ECM a tutti i tipi di committenti situati nello “Spazio Economico Europeo o Extra Europeo” senza alcuna discriminazione, fatto salvo esclusioni imposte da autorità competenti.

Per il rilascio della “Certificazione Volontaria” ECM esegue la propria valutazione della documentazione fornita dal committente, a suo insindacabile giudizio. Inoltre, tale attività non rientra nella consulenza.

3 DEFINIZIONI

Definizione	Definizione per esteso
CERTIFICAZIONE VOLONTARIA	È l'espressione ufficiale dei risultati della valutazione della documentazione presentata, volta a dimostrare la conformità ai requisiti di norme / regolamenti specificamente identificati [nel seguito “CC”]. Viene rilasciato su base volontaria, sostanzialmente sulla base della richiesta del Cliente, che opera nell’interesse di un fruitore finale;

	ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	Codice documento (Document code)	RGVOL01	Numero revisione (Version number)	Rev. 05	Status: Bozza / Approvato (Draft / Approved)
		Data entrata in vigore (Effectiveness date)	14/03/2025	Data di scadenza (Expiry date)	----	APPROVATO (APPROVED)
	Titolo documento (Document title) REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA NON NOTIFICATA (PROCEDURA DI RILASCIO E ISTRUZIONI) REGULATION FOR VOLUNTARY CERTIFICATION NOT NOTIFIED (ISSUANCE PROCEDURE AND INSTRUCTIONS)					

TITOLARE DEL CERTIFICAZIONE	organizzazione che ha richiesto e ottenuto il rilascio della certificazione volontaria da parte di ECM.
RECLAMO	forma di insoddisfazione, sia verbale che scritta, sui servizi forniti da ECM.
APPELLO (O RICORSO)	atto formale, a nome del soggetto, avente cause specifiche, contro le decisioni prese o la valutazione espressa da ECM.

4 COS'E' LA CERTIFICAZIONE ECM VOLONTARIA

- (p.01) La Società ECM si impegna a eseguire solo ed esclusivamente attività di rilascio dei certificati volontari nel rispetto della nota della Commissione Europea del 14 settembre 2022 ref. Ares (2022) 6342894 e della comunicazione pervenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la Normativa tecnica Div. VII – Organismi Notificati e sistemi di accreditamento Autorità di Notifica - Punto di Contatto NANDO per l'Italia.
- (p.02) Il Cliente si impegna a fornire ad ECM appropriata documentazione tecnica da analizzare, oggetto della verifica agli standard e/o alle direttive e/o alle normative [nel seguito "Documentazione Tecnica"], in modo da mettere la Società nelle condizioni di svolgere correttamente e in ogni caso al meglio la propria prestazione.
- (p.03) L'attività di ECM consisterà in una verifica della Documentazione Tecnica messa a disposizione dal Cliente e immediatamente riconsegnata in quanto contenete dati sensibili al termine dell'attività svolta, ove in caso di esito positivo della verifica la Società rilascerà una certificazione volontaria "CC", sempre nel rispetto della nota della Commissione Europea del 14 settembre 2022 Ref. Ares (2022) 6342894.

Riguardo al CC tra le Parti è espressamente convenuto che:

- (p.03.01) Il CC è l'output della valutazione dei requisiti effettuata da EMC Società e viene rilasciato su base volontaria, sostanzialmente sulla base della richiesta del Cliente, che opera nell'interesse di un fruitore finale;
- (p.03.02) Il CC non rappresenta un processo di certificazione, ma unicamente una verifica documentale effettuata su base volontaria della documentazione tecnica *ricevuta*.
- (p.03.03) Il CC non potrà essere utilizzato per esportare e/o immettere prodotti all'interno della Comunità Europea in quanto non è un Certificato di conformità CE né sostituisce la dichiarazione di conformità CE, attestati questi ultimi che la Società non offre, con la conseguenza che il produttore titolare del CC rilasciato dalla Società, resta l'esclusivo responsabile per l'eventuale ottenimento di regolare certificazione CE, non essendo in alcuna maniera esonerato dallo svolgere tutte le attività necessarie all'immissione del proprio prodotto su tale mercato, se necessario rivolgendosi a un Organismo Notificato.
- (p.03.04) Il modulo "Accettazione Regolamento Certificazione Volontaria (QAT10_M02)" dovrà essere compilato e firmato dal "Committente" e rispedita assieme agli altri documenti necessari per effettuare una valutazione da parte di ECM.

Queste valutazioni sono volontarie e non vengono eseguite da ECM come Organismo Notificato, ma come parte indipendente. Inoltre, tale attività non rientra nella consulenza.

Per questi motivi, l'output di questa verifica della documentazione è un'opinione affidabile di ECM come parte indipendente, che è riportata da ECM stesso per iscritto all'interno di un documento chiamato "Certificato Volontario" che ECM rilascia.

5 SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE/CERTIFICATO VOLONTARIO

Scopo della Certificazione volontaria è dimostrare (con il livello di fiducia associato ad una verifica effettuata da una parte indipendente) che soddisfa gli standard o le specifiche di ECM. Questo scopo viene raggiunto mediante una valutazione della documentazione tecnica, effettuata prima del rilascio della certificazione volontaria.

6 CONDIZIONI PER L'USO DELLA CERTIFICAZIONE/CERTIFICATO VOLONTARIO

La Certificazione Volontaria:

- NON ha alcun valore legale, a meno che non venga utilizzato tra società private con accordi specifici tra loro;
- NON è richiesto dalla legge (è volontario) ed è destinato all'uso tra produttore e cliente del produttore;

	ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	Codice documento (Document code)	RGVOL01	Numero revisione (Version number)	Rev. 05	Status: Bozza / Approvato (Draft / Approved)
		Data entrata in vigore (Effectiveness date)	14/03/2025	Data di scadenza (Expiry date)	----	APPROVATO (APPROVED)
	Titolo documento (Document title) REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA NON NOTIFICATA (PROCEDURA DI RILASCIO E ISTRUZIONI) <i>REGULATION FOR VOLUNTARY CERTIFICATION NOT NOTIFIED (ISSUANCE PROCEDURE AND INSTRUCTIONS)</i>					

- I documenti rilasciati da ECM non possono essere riprodotti, in tutto o in parte, in modo tale da indurre il consumatore a ritenere il prodotto finale conforme a qualsiasi normativa obbligatoria applicabile. I documenti rilasciati da ECM possono essere menzionati solo con le stesse parole usate da ECM e in forma complete, includendo la data di emissione;
- NON è un'autorizzazione di ECM ad applicare la certificazione CE su un prodotto;
- NON origina da esigenze doganali né per dimostrare alle autorità la conformità dei prodotti ai requisiti per la marcatura CE;
- NON può essere utilizzato per dimostrare la conformità del prodotto alle Autorità;
- NON può essere utilizzato durante le ispezioni dei Governi;
- Può essere utilizzato solo con scopi autorizzati dalla legge.

Si noti che alcune Direttive/regolamentazioni richiedono l'uso di Organismi Notificati: il "Certificato Volontario" NON è associato ad alcuna attività degli Organismi Notificati né è obbligatorio per soddisfare i requisiti di legge.

Al contrario, dichiara l'opinione di ECM secondo cui il produttore, dietro la sua responsabilità, può applicare la Certificazione CE sul prodotto se è conforme alle direttive applicabili sotto la sua propria e totale responsabilità.

I certificati volontari NON sono emessi da ECM come Organismo Notificato.

Il "Certificato rilasciato da ECM come Organismo Notificato" è associato ad uno scopo completamente diverso da quello del "Certificato Volontario".

Il "Certificato Volontario" non ha nulla a che fare con i certificati emessi da ECM come Organismo Notificato. Non confondere questi due tipi di certificati: in caso di dubbi, contattare ECM.

Il titolare del "Certificato Volontario" NON può utilizzare il "Certificato Volontario" al di fuori degli scopi sopra elencati senza autorizzazione ufficiale di ECM a farlo.

In caso di dubbi sull'uso del "Certificato Volontario", non utilizzarli e mettersi in contatto con ECM: info@entecerma.it

7 CARATTERISTICHE E DESIGN DELLA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA

Il format della "Certificazione Volontaria" più in uso è un "Rettangolo con Bordi Arrotondati", con all'interno il "Cerchio ECM". È riportato nella "Figura 1" sotto. Il colore usato per tutte le forme è il blu, le bilance il grigio e lo sfondo è bianco.

La "Certificazione Volontaria" non può essere modificata nella forma, nel colore o nel contenuto. Le sue dimensioni possono essere modificate, ma mantenendo le stesse proporzioni dell'esempio di "Figura 1".

In particolare, le dimensioni del logo della "Certificazione Volontaria", se riportate accanto alla "Certificazione CE o al Logo del Titolare della Certificazione Volontaria" non devono essere più grandi di queste due.

ECM può rilasciare diversi tipi di certificato in ambito volontario, corrispondenti ai template diversi inseriti nella lista dei certificati e dei marchi (Elenco Master/Modelli Certificati Volontari e Marcature "QAT10_Master").



Figura 1

8 CRITERI PER RICHIEDERE AD ECM IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA E IL PROCESSO PER OTTENERLA

I certificati volontari sono emessi da ECM su richiesta e su base volontaria.

Vengono emessi con riferimento ad una analisi documentale e previa verifica da parte di un addetto di ECM; sono rilasciati solo se, secondo l'opinione di un esperto tecnico di ECM, la documentazione è conforme ai requisiti che ECM ha stabilito al suo interno.

Il processo di rilascio della Certificazione volontaria da parte di ECM è costituito dalle seguenti fasi:

1. Richiesta da parte del Committente fattibilità emissione certificato volontario;
2. Accettazione di ECM e preparazione dell'offerta economica dove richiesta;
3. Accettazione del committente dell'offerta e spedizione dell'ordine a ECM dove richiesto;

	ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	Codice documento (Document code)	RGVOL01	Numero revisione (Version number)	Rev. 05	Status: Bozza / Approvato (Draft / Approved)
		Data entrata in vigore (Effectiveness date)	14/03/2025	Data di scadenza (Expiry date)	----	APPROVATO (APPROVED)
	Titolo documento (Document title)	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA NON NOTIFICATA (PROCEDURA DI RILASCIO E ISTRUZIONI) REGULATION FOR VOLUNTARY CERTIFICATION NOT NOTIFIED (ISSUANCE PROCEDURE AND INSTRUCTIONS)				

4. Verifica della documentazione da parte di un tecnico ECM;
5. Terminata la verifica della documentazione da parte di un Esperto Tecnico, e avuta una valutazione positiva verrà preparato una bozza del certificato volontario ed inviato per approvazione alla Direzione Servizi.
6. La persona designata all'interno dell'organizzazione in qualità di Direzione servizi di ECM apporrà la firma ed emetterà il certificato volontario come responsabile per l'approvazione ed il rilascio della certificazione volontaria.

9 RESPONSABILITÀ E DIRITTI

9.1 Obblighi specifici a carico del Cliente

9.1.1 Titolare della Certificazione Volontaria

Il titolare della Certificazione volontaria è l'unico responsabile del suo utilizzo.

Il committente in qualità di concessionario del certificato volontario resta l'unico responsabile del suo utilizzo e della sua divulgazione in tutto il mercato. Ogni violazione o uso scorretto del medesimo sarà attribuibile solamente al concessionario.

9.1.2 Utilizzo della Certificazione

Il titolare della certificazione deve utilizzare la Certificazione secondo le regole di cui al capitolo "Condizioni Per L'uso Della Certificazione/Certificato Volontario" del presente Regolamento;

- in generale, deve comportarsi ed agire in conformità alle regole riportate in questo Regolamento;
- deve fornire ad ECM tutta la documentazione tecnica, in italiano o in inglese, necessaria per avviare il processo di rilascio della Certificazione volontaria secondo le istruzioni riportate al capitolo "Criteri Per Richiedere Ad ECM Il Rilascio Della Certificazione Volontaria E Il Processo Per Ottenerla". di questo Regolamento;
- non può consentire ad altri di utilizzare la Certificazione volontaria per conto del titolare;
- non può associare alla Certificazione volontaria alcuno slogan del titolare del Certificato stesso;
- non può combinare il Certificato volontario con nessun altro logo o certificazione che possa cambiarne il significato o essere frainteso dall'utilizzatore finale del Certificato;
- non può mai associare la certificazione volontaria alla certificazione cogente, che può essere utilizzato solo da organizzazioni accreditate e da un ente di accreditamento;
- deve garantire che tutti i possibili utilizzatori finali di materiale commerciale, pubblicitario e promozionale che fa riferimento alla Certificazione volontaria non fraintendano il campo di applicazione del Certificato volontario stesso, pensando che sia applicabile a prodotti o attività al di fuori dell'ambito effettivo della Certificazione volontaria;
- non può utilizzare il Certificato volontario in un modo tale da danneggiare la reputazione di ECM e compromettere la fiducia di tutti i possibili soggetti interessati;
- deve essere disponibili per eventuali richieste di verifica supplementari da parte di ECM.

Il Titolare del Certificato volontario può (diritti):

- utilizzare il Certificato volontario in condizioni e secondo le regole menzionate nel presente documento. Questo diritto non è più valido dopo la data di scadenza del certificato;
- utilizzare il Certificato volontario per uso interno (all'interno dell'azienda del Titolare della Certificazione volontaria) o all'esterno a scopo dimostrativo volontario.

9.2 Responsabilità E Diritti Di ECM

9.2.1 Informazioni riservate e proprietà intellettuale

Le Parti sono consapevoli che nel corso dell'esecuzione del presente accordo le stesse potranno venire in possesso di segreti professionali e/o di informazioni commerciali riservate, per i quali si intende specificamente:

- **Segreto Professionale:** indica qualsiasi informazione, inclusi, ma non limitati a, dati tecnici o non tecnici, una formula, un modello, un programma, un piano, un dispositivo, un metodo, una tecnica, un disegno, un processo, dati finanziari, piani finanziari, piani di prodotto o un elenco di clienti o fornitori effettivi o potenziali;

	ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	Codice documento (Document code)	RGVOL01	Numero revisione (Version number)	Rev. 05	Status: Bozza / Approvato (Draft / Approved)
		Data entrata in vigore (Effectiveness date)	14/03/2025	Data di scadenza (Expiry date)	----	APPROVATO (APPROVED)
	Titolo documento (Document title) REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA NON NOTIFICATA (PROCEDURA DI RILASCIO E ISTRUZIONI) REGULATION FOR VOLUNTARY CERTIFICATION NOT NOTIFIED (ISSUANCE PROCEDURE AND INSTRUCTIONS)					

- **Informazioni Commerciali Riservate:** indica qualsiasi informazione non pubblica di natura competitiva sensibile o personale, diversa dai segreti commerciali, acquisita dal Cliente in relazione allo svolgimento di servizi per la Società, comprese (senza limitazione) informazioni orali e scritte riguardanti le posizioni finanziarie della Società e risultati delle operazioni (ricavi, margini, attività, reddito netto, ecc.), piani aziendali annuali e a lungo termine, piani e metodi di marketing, fatture contabili, informazioni sui clienti orali o scritte e informazioni sul personale.

9.2.2 Impegno alla Riservatezza

(p.01) Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza e a non utilizzare o divulgare, se non in conformità alle eventuali istruzioni scritte, qualsiasi Segreto Professionale o Informazioni Commerciali Riservate ottenute in occasione dell'esecuzione del presente accordo, fintanto che i dati e/o le informazioni pertinenti potranno considerarsi segrete o riservate.

(p.02) Il Cliente, in particolare, dovrà mantenere la massima riservatezza e impegnarsi, salvo quanto necessario per svolgere i suoi doveri, a non utilizzare o divulgare alcuna informazione commerciale espressamente qualificata come riservata, ovvero ragionevolmente da considerarsi tale secondo il canone di buona fede commisurato agli operatori esperti del settore, inerente alla Società durante la durata del presente accordo e per un periodo di cinque (5) anni successivi alla scadenza della certificazione volontaria.

(p.03) Le Parti potranno divulgare Segreti Professionali o Informazioni Commerciali riservate di cui sono a conoscenza unicamente a fronte di una richiesta proveniente dall'Autorità Giudiziaria o da altri Enti Pubblici, all'esito di un procedimento legale che richieda alla parte divulgante di farlo, a condizione che la richiesta di divulgare in tal modo i segreti professionali o le informazioni commerciali riservate dia tempo per consentire alla Società e/o al Cliente di ricercare un adeguato assetto di protezione.

(p.04) Nel caso in cui il Cliente violi o minacci di violare le disposizioni del presente capitolo la Società avrà diritto a un equo risarcimento che tenga conto di tutti i danni direttamente e indirettamente subiti per la divulgazione e/o l'utilizzo di informazioni riservate ai sensi del presente accordo.

(p.05) Gli impegni di cui al presente p. 03 sono presi dalle Parti per sé e per i propri dipendenti, i quali ultimi dovranno garantire la massima riservatezza di tutte le informazioni acquisite durante la propria attività, salvaguardando tutti i diritti di proprietà delle Parti.

9.3 Responsabilità di ECM

(p.01) In nessun modo ECM potrà essere ritenuta responsabile per eventuali difetti e/o non conformità sul prodotto e/o inesattezze sulla documentazione utilizzata dal Titolare del certificato volontario.

(p.02) Il CC e in generale l'attività svolta dalla Società, saranno vincolati alla richiesta formulata dal Cliente, alle informazioni dalla stessa fornite e dalla Documentazione Tecnica, in nessun modo la Società potrà ricevere contestazioni circa l'oggetto della verifica e dell'approfondimento espletati.

(p.03) Avviare quanto ritenuto opportuno, un'indagine su qualsiasi reclamo o avviso dal mercato, secondo le istruzioni riportate al capitolo "Reclami, Appelli (RICORSI) E Proteste" del presente Regolamento e, se ritenuto necessario, ritirare il certificato volontario;

(p.04) Nel caso in cui ECM rilevi nel mercato o venga informato della presenza di una Certificazione falsa, pubblica il documento nel proprio sito Web (sezione "certificati falsi") e decide se segnalarlo o meno alle autorità giudiziarie.

ECM NON è responsabile di alcuna "Certificazione CE" del prodotto indicato sul certificato volontario.

9.4 Clausola Risolutiva Espressa

Il presente regolamento dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi "dell'art. 1456 c.c. della Repubblica Italiana", in caso di comunicazione scritta con cui la Società manifesti l'intenzione di avvalersi della presente clausola, nei seguenti casi:

- violazione da parte del Cliente dei termini di pagamento di cui al capitolo pagamenti;
- violazione da parte del Cliente degli obblighi di riservatezza di cui al capitolo "Responsabilità E Diritti Di ECM";
- violazione da parte del Cliente di una o più prescrizioni del presente regolamento;

	ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	Codice documento (Document code)	RGVOL01	Numero revisione (Version number)	Rev. 05	Status: Bozza / Approvato (Draft / Approved)
		Data entrata in vigore (Effectiveness date)	14/03/2025	Data di scadenza (Expiry date)	----	APPROVATO (APPROVED)
	Titolo documento (Document title) REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA NON NOTIFICATA (PROCEDURA DI RILASCIO E ISTRUZIONI) <i>REGULATION FOR VOLUNTARY CERTIFICATION NOT NOTIFIED (ISSUANCE PROCEDURE AND INSTRUCTIONS)</i>					

9.5 Clausola Pagamenti

La Direzione di ECM può disporre inoltre la sospensione della certificazione volontaria nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi dovuti a ECM venga ritardato di oltre 60 giorni rispetto alla data prevista dalle condizioni contrattuali (data di pagamento indicata in fattura), nonostante il sollecito inviato da ECM allo scadere del 45esimo giorno di ritardo. Sono fatti salvi eventuali accordi di dilazioni dei pagamenti, che devono essere autorizzati dalla Direzione di ECM.

10 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

ECM NON è responsabile dell'archiviazione della documentazione tecnica del Fabbricante.

In generale, la documentazione del Fabbricante NON viene archiviata né in forma cartacea né nel proprio database di ECM dopo il rilascio del Certificato / Certificazione volontaria.

È responsabilità del Fabbricante tenere i documenti a disposizione delle Autorità ed eventualmente fornirli alla richiesta.

11 VALIDITA' E RINNOVO DEL CERTIFICATO VOLONTARIO

La validità del Certificato volontario è specificata direttamente nel documento del certificato volontario. Ad esso è sempre associata una durata di cinque (5) anni. Se, durante il periodo di validità della Certificazione volontaria, il Fabbricante apporta modifiche al prodotto cui il Certificato volontario si riferisce, il Certificato volontario stesso non è più valido immediatamente.

Quando viene raggiunta la data di scadenza, il titolare del Certificato volontario può scegliere di mantenerlo o meno:

- il cliente che decide di non rinnovare l'uso del certificato volontario è tenuto a rimuovere qualsiasi riferimento a quest'ultimo da qualsiasi tipo di materiale a cui è stato applicato;
- per prolungare il periodo di validità della Certificazione volontaria per altri 5 anni, ECM deve iniziare una nuova procedura di valutazione, applicando la procedura di cui al capitolo "Criteri Per Richiedere Ad ECM Il Rilascio Della Certificazione Volontaria E Il Processo Per Ottenerla".

12 RINUNCIA

In qualsiasi momento il titolare del Certificato volontario può chiedere di rinunciare ad esso, mediante una richiesta scritta, che invia ad ECM tramite mail.

13 RITIRO (SOSPENSIONE) DI CERTIFICATI E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA

I certificati volontari vengono ritirati, sospesi in maniera automatica con comunicazione diretta al richiedente del certificato nei casi di seguito descritti:

- se vi sono evidenze che il prodotto è cambiato dopo il rilascio del Certificato volontario;
- in caso di mancanza di comunicazione ad ECM da parte del Fabbricante di variazioni nel nome del Titolare del Certificato volontario o modifica della sua sede;
- se vi sono evidenze che il titolare del Certificato volontario non sta applicando questo Regolamento;
- Uso improprio del nostro nome, del nostro numero di notifica 1282;
- Eventuali modifiche apportate al certificato volontario.

14 RECLAMI, APPELLI (RICORSI) E PROTESTE

14.1 RECLAMI

ECM tiene conto e gestisce quando ritiene necessario i reclami scritti e verbali di tutte le parti con interesse.

ECM non tiene conto di eventuali reclami in forma anonima, anche se scritti.

Il Direttore dei Servizi e il suo staff eseguono una prima analisi del reclamo, per capire se il reclamo è fondato o meno.

	ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE	Codice documento (Document code)	RGVOL01	Numero revisione (Version number)	Rev. 05	Status: Bozza / Approvato (Draft / Approved)
		Data entrata in vigore (Effectiveness date)	14/03/2025	Data di scadenza (Expiry date)	----	APPROVATO (APPROVED)
	Titolo documento (Document title)	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA NON NOTIFICATA (PROCEDURA DI RILASCIO E ISTRUZIONI) REGULATION FOR VOLUNTARY CERTIFICATION NOT NOTIFIED (ISSUANCE PROCEDURE AND INSTRUCTIONS)				

14.2 APPELLI (RICORSI)

Le richieste di risarcimento contro decisioni o documenti rilasciati da ECM devono essere presentate per iscritto tramite posta ordinaria, fax o e-mail certificata entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'atto contro il quale la parte interessata intende presentare ricorso. Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, ECM conferma di darne seguito e, se richiesto per iscritto, tiene informato il mittente.

Tutte le richieste di risarcimento sono registrate da ECM in un registro.

Se l'appello si riferisce ad aspetti amministrativo - economici, sono le funzioni Direzionale e Commerciale di ECM ad effettuare la verifica della richiesta del cliente. L'accettazione o meno della richiesta viene comunicata al mittente dal legale rappresentante di ECM tramite posta certificata, entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione.

Se, invece, l'appello ha attinenza con la procedura di rilascio del Certificazione volontaria, il Direttore dei Servizi di ECM sottopone la verifica della documentazione del Fabbricante per il rilascio del Certificazione volontaria ad un tecnico / team che non ha preso parte alle procedure iniziali che hanno portato al rilascio del Certificazione volontaria stessa. I risultati vengono quindi valutati dal responsabile del rilascio del Certificazione volontaria stesso (vedere "Criteri Per Richiedere Ad ECM Il Rilascio Della Certificazione Volontaria E Il Processo Per Ottenerla"). Non oltre 90 giorni dalla ricezione dell'appello, il rappresentante legale di ECM comunica al mittente il risultato della valutazione e, quindi, l'accettazione o meno dell'appello stesso.

15 DISPUTE LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

(p.01) Il presente accordo è regolato e interpretato in conformità con le leggi della "Repubblica Italiana".

(p.02) Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione e/o dall'interpretazione del presente accordo sarà sottoposta alla giurisdizione del Giudice Italiano, ove al riguardo le parti individuano il Tribunale di Bologna come competente in via esclusiva a conoscere della controversia.

16 PRIVACY

Tutti i documenti, lettere, comunicazioni ecc. relativi alle attività per la gestione della Certificazione volontario su prodotti appartenenti al Fabbricante sono considerati privati. L'accesso alla loro consultazione è consentito solo a coloro che sono coinvolti nella procedura di rilascio certificato e Certificazione volontaria specificamente su quel prodotto.

(p.01) Nonostante al presente Regolamento non partecipino persone fisiche, le Parti dichiarano in ogni caso di condividere e rispettare i principi stabiliti in tema di trattamento dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati").

(p.02) In caso di trattamento di dati personali di persone fisiche, per qualsiasi ragione in esecuzione del presente Regolamento, le Parti si impegnano sin da ora al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti del predetto Regolamento, con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

17 CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE

Il modulo "Accettazione Regole su certificato Volontario (QAT10_M02)" dovrà essere compilato e firmato dal Cliente.

18 ELENCO DOCUMENTI ECM

18.1 Richiamati nel Presente Regolamento

- *Nota della Commissione Europea del 14 settembre 2022 Ref. Ares (2022) 6342894 (RGVOL01-A2)*
- *Elenco Master/Modelli Certificati Volontari e Marcature (QAT10_Master)*
- *Accettazione Regolamento Certificazione Volontaria, regole uso certificato e certificato volontario (QAT10_M02)*